

liano, tenuto conto che secondo i dati Iata la Lombardia è la regione in cui viene venduta la maggior parte dei biglietti aerei, con riferimento al valore monetario: 1.391 milioni di euro, pari al 31 per cento del totale italiano, circa il doppio del Lazio. Inoltre nel Nord Italia vengono venduti biglietti aerei per il 60 per cento del valore totale, mentre al Centro si registra una quota del 25 per cento e nel Sud e nelle isole una quota del 15 per cento. Da ultimo il valore dei biglietti venduti per i voli internazionali ammonta in Italia a 3.119 milioni di euro (70 per cento sul totale), di cui il 65 per cento al Nord, il 27 per cento al Centro e l'8 per cento al Sud e nelle isole.

9/5152/**21** Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative affinché nella predisposizione del piano industriale, l'Alitalia oltre ad incontrare le parti sociali, coinvolga tutti i soggetti del sistema economico e sociale della Regione Lombardia.

9/5152/**22** Stucchi, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza volte a consentire ai vettori interessati di acquisire i diritti di traffico che la compagnia Alitalia non esercita sull'aero-

porto di Malpensa, garantendo in tal modo l'accessibilità intercontinentale diretta che la compagnia Alitalia non potrebbe sviluppare fino all'ottobre del 2005, in quanto tra le condizioni del « prestito ponte » c'è il divieto di investire sulla flotta.

9/5152/**23** Guido Giuseppe Rossi, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché nel piano industriale di Alitalia sia previsto il recupero di quote di mercato domestico oggi fermo al 50 per cento, nonché, al fine di ridurre i costi, si prevedano canali diversificati di vendita dei biglietti, considerando anche Internet.

9/5152/**24** Sergio Rossi, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il bilancio consuntivo 2003 dell'Alitalia ha evidenziato una perdita record di 520 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché nel piano industriale di Alitalia, al fine di ridurre i costi, si prevedano canali diversificati di vendita dei biglietti, considerando anche *Internet*.

9/5152/**25** Guido Dussin, Gibelli, Caparini.

La Camera,

premessi che:

il prestito ponte all'Alitalia è essenziale per garantire nel breve termine l'operatività dell'impresa;

il piano industriale, o meglio il piano di impresa, deve chiarire non solo le azioni congiunturali necessarie per dar corso ai processi di recupero di efficienza e di competitività, ma anche le linee di intervento strutturale atte a rilanciare l'azienda: alleanze internazionali, uso degli Hubs nazionali, rotte politiche commerciali, ecc.;

sono forti le preoccupazioni per l'occupazione e per gli spacchettamenti annunciati, con cessione a terzi di attività fondamentali per il *core business* dell'azienda

impegna il Governo

a garantire, contestualmente alla concessione del prestito, che i processi di concertazione in atto con le parti sociali pervengano a soluzioni concordate atte a salvaguardare gli assetti complessivi dell'Azienda ed i livelli occupazionali, mantenendo a breve l'Alitalia in area pubblica e ponendo in atto tutte le forme di ammortizzazione sociale per tutelare i lavoratori.

9/5152/**26** Panattoni, Duca, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

ad accompagnare la ristrutturazione aziendale e il piano industriale con misure capaci di intervenire sulla catena del valore e sui requisiti di sistema che tanto incidono sul costo finale per le aziende di trasporto aereo.

9/5152/**27**. Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a definire, in un confronto con le parti sociali, le misure di sostegno per il settore già oggetto di valutazione nelle fasi precedenti della vertenza.

9/5152/**28**. Albonetti, Duca, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

ad attivare, presso la Presidenza del Consiglio, il tavolo interministeriale con la partecipazione dell'azienda e delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali, come previsto dai protocolli di intesa sottoscritti nei mesi scorsi.

9/5152/**29**. De Luca, Duca, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

ad operare con determinazione perché sia evitato il ricorso all'amministrazione controllata o alla liquidazione di Alitalia.

9/5152/**30**. Mazzarello, Duca, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a sostenere attivamente l'impegnativo lavoro delle parti sociali teso al salvataggio di Alitalia e al suo rilancio, in coerenza con l'accordo del 6 maggio 2004 siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9/5152/**31**. Tidei, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo

autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, al 31 dicembre 2004 e nuovamente al 30 giugno 2005, una relazione con valutazione del processo di risanamento.

9/5152/**32**. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere l'applicazione degli ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione, anche ai lavoratori del comparto del trasporto aereo.

9/5152/**33**. Rognoni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a sottoporre i decreti dirigenziali, che concedono la garanzia, ad una verifica economica e finanziaria idonea e, comunque, analoga a quella prevista per i decreti ministeriali ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9/5152/**34**. Susini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a inserire la ristrutturazione dell'Alitalia spa in una complessiva rivisitazione del sistema del trasporto aereo italiano, che lo renda più efficiente e competitivo.

9/5152/**35**. Adduce, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a realizzare idonee misure affinché ai lavoratori del trasporto aereo vengano ga-

rantite le misure di tutela e di riqualificazione professionale, ove necessarie.

9/5152/**36**. Ruzzante, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

a promuovere nell'ambito dell'apertura del mercato dei servizi di aereotrasporto a livello europeo, condizioni di reciprocità tra il nostro e gli altri paesi comunitari.

9/5152/**37**. Innocenti, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

premesso che:

per un rilancio concreto di Alitalia, occorre anche razionalizzare al meglio le strutture ed i servizi esistenti, compreso l'utilizzo dell'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa;

l'utenza lamenta come le strutture di questo aeroporto siano spesso sottoutilizzate da Alitalia, anche con riferimento ai servizi aerei da e verso Milano, frammentati anche dalla concorrenza con l'aeroporto di Linate;

l'utilizzo dell'*hub* di Malpensa viene ad essere condizionato spesso dalla impossibilità di raggiungere comodamente l'aeroporto dalle altre città italiane, tanto che vengono scelte altre compagnie scar-

tando Alitalia, perché raggiungere Parigi, Zurigo o Francoforte (e da qui altre località intercontinentali) è spesso più facile che non arrivare a Malpensa dal resto dell'Italia;

per l'utenza del Piemonte orientale e di numerose province lombarde l'aeroporto di Milano Malpensa costituirebbe peraltro il più comodo e vicino aeroporto anche per i voli nazionali, ma viene scartato proprio per i suoi ridotti collegamenti con Roma e gli altri aeroporti nazionali;

sono stati peraltro ridotti in questi anni i collegamenti Fiumicino-Malpensa, buona parte dei quali peraltro condizionati dalle necessità operative di Alitalia legate al trasferimento di personale ed equipaggi e che molte ore al giorno non vi sono voli diretti, anche per periodi di 4 ore, e più, consecutive

impegna il Governo:

a sollecitare Alitalia affinché l'utilizzo ottimale dell'aeroporto di Milano Malpensa sia uno degli obiettivi operativi per favorire il rilancio della compagnia;

ad insistere con Alitalia affinché sia potenziata la rotta Fiumicino-Malpensa con un numero più numeroso di voli quotidiani.

9/5152/**38**. Zacchera, Bianchi Clerici, Galli, Giancarlo Giorgetti, Monaco, Mancuso.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5152, di conversione del decreto legge n. 159 del 2004;

considerato che:

il provvedimento autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato su finanziamenti assunti Alitalia SpA per un importo complessivamente non superiore in linea capitale a 400 milioni di euro;

la garanzia per il « prestito ponte » comporta un rilevante impegno per lo Stato, tale da tradursi in un esborso di ingente ammontare, anche superiore alla cifra indicata, nel caso in cui la società non dovesse superare le attuali condizioni di difficoltà;

la concessione del « finanziamento ponte » è strumentale alla definizione e alla attuazione di un Piano industriale volto a garantire la continuità operativa della società e a creare le condizioni strutturali per il suo rilancio;

l'esito positivo del Piano è subordinato alla acquisizione del consenso delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative affinché l'assenso al piano industriale di Alitalia SpA delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore sia acquisito nel più breve tempo possibile e, comunque, prima dell'attivazione della garanzia dello Stato con i decreti dirigenziali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge.

9/5152/**39** Giudice, Muratori.

La Camera,

premesso che il 15 febbraio scorso la recente segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato intervenendo sul sistema del trasporto aereo nazionale, ha tra le altre cose sottolineato quanto l'insufficiente grado di concorrenza di alcuni suoi settori finisca per riflettersi negativamente sui costi di gestione delle compagnie aeree,

impegna il Governo

al rafforzamento dei poteri sanzionatori delle Autorità pubbliche del settore affinché tutti gli operatori che compongono la catena del valore del trasporto aereo operino in base a principi di trasparenza,

efficienza e proporzionato rapporto tra le tariffe per i servizi prestati e i costi relativi.

9/5152/**40** Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che il piano industriale di ristrutturazione, nel suo obiettivo di recuperare competitività ed efficienze, dovrebbe considerare non solamente gli aspetti contingenti ed emergenziali, ma anche le politiche di rilancio per il medio lungo periodo, attraverso quindi interventi strutturali per il rilancio reale dell'azienda e per la salvaguardia dei livelli occupazionali,

impegna il Governo

ad impegnarsi affinché le soluzioni che saranno cercate dall'azienda di concerto con le organizzazioni sindacali, mirino prioritariamente alla difesa dei livelli occupazionali e alla predisposizione degli eventuali ammortizzatori sociali per tutelare i lavoratori coinvolti.

9/5152/**41** Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di intervenire sui requisiti del sistema aeroportuale e sugli ammortizzatori sociali.

9/5152/**42** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premesso che dopo il gravissimo incidente di Linate, che aveva messo in evidenza una drammatica carenza del sistema complessivo del trasporto aereo, il governo si era impegnato a realizzare una riforma del sistema del trasporto aereo e dell'aviazione civile,

impegna il Governo

ad attivarsi per il riordino complessivo del sistema del trasporto aereo, obiettivo fondamentale per il rilancio dell'azienda Alitalia, e di tutto l'intero comparto.

9/5152/**43** Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché l'eventuale ricapitalizzazione coinvolga l'intero Gruppo e non per parte di esso, e garantendo comunque che lo Stato resti l'azionista di riferimento.

9/5152/**44** Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché l'eventuale futura procedura di capitalizzazione dell'azienda non porti ad una sorta di privatizzazione strisciante, prevedendo in tal senso adeguate condizioni di trasparenza e di controllo, e che sia comunque effettuata a condizioni di mercato.

9/5152/**45** Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

impegna il Governo

a definire al più presto le linee strategiche di rilancio del settore, da tempo promesse, entro le quali deve muoversi l'Alitalia per un piano di risanamento efficace e duraturo.

9/5152/**46** Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premessi che con l'approvazione dell'A.C. 5152 con cui viene convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia, il Governo autorizza il Ministro dell'economia a concedere una garanzia dello Stato su finanziamenti assunti da Alitalia spa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza perché non sia mortificato ulteriormente il traffico aereo sul sistema aeroportuale romano, prevedendone, al contrario, il necessario sviluppo;

a redigere un piano nazionale capace di valorizzare del sistema del trasporto aereo tale da renderlo più efficiente e competitivo.

9/5152/**47** Maura Cossutta, Sgobio, Pistone, Bellillo.

La Camera,

impegna il Governo

a realizzare idonee misure affinché ai lavoratori e alle lavoratrici del trasporto aereo vengano garantite le misure di riqualificazione professionale e, ove necessario, le opportune misure di tutela previste dalla legislazione vigente.

9/5152/**48** Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Bellillo, Diliberto, Armando Cossutta.

La Camera,

impegna il Governo

a sostenere attivamente l'intervento delle parti sociali, che sin dall'inizio si sono adoperate per il salvataggio di Alitalia e il

suo rilancio, in coerenza con l'accordo del 6 maggio 2004 siglato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

9/5152/**49** Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia evitato il ricorso all'amministrazione controllata di Alitalia o alla sua liquidazione e, nel frattempo, attivare tutte le misure di tutela necessarie per garantire i posti di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda.

9/5152/**50** Bellillo, Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Vertone, Armando Cossutta, Diliberto.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivare, presso la Presidenza dei Consigli, il tavolo interministeriale con la partecipazione dell'azienda e delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali, come previsto dai protocolli di intesa sottoscritti nei mesi scorsi.

9/5152/**51** Vertone, Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Armando Cossutta, Diliberto.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a tutelare l'occupazione e ad estendere, ove necessario, l'applicazione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori del settore aereo.

9/5152/**52** Diliberto, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Armando Cossutta, Vertone.

La Camera,

premessi che:

il tribunale di Catanzaro ha dichiarato il 24 luglio 2004 il fallimento della Minerva Airlines, decisione seguita alla richiesta di conversione della procedura in fallimento rivolta dai commissari straordinari il 7 luglio, dopo aver preso atto della recente decisione dell'Alitalia di non essere disposta ad appoggiare il rilancio della compagnia;

la sentenza di fallimento arriva dopo una lunga crisi che ha visto la sospensione dell'attività della compagnia dal novembre 2003, e il tentativo, dal febbraio 2004, di una gestione sotto amministrazione straordinaria;

a difesa della compagnia, riconosciuta nel corso della sua attività per l'efficienza e la qualità dell'offerta, e dei suoi 200 lavoratori cui non sono mai stati concessi i benefici della cassa integrazione, c'è stato in questi mesi un forte impegno da parte delle rappresentanze sindacali e delle istituzioni locali, con la piena disponibilità della Regione Friuli Venezia Giulia a sostenere il progetto per l'arrivo di una società di gestione che rilevasse l'esercizio svolto finora da Minerva Airlines, la cui

realizzazione dipendeva dalla sottoscrizione di un contratto di *wet-lease* da parte dell'Alitalia,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di accompagnare con gli strumenti a sua disposizione tutte le iniziative volte al recupero del complesso aziendale, in collaborazione con Alitalia, anche con l'eventuale sviluppo di un nuovo vettore regionale impegnato anche a potenziare i collegamenti con Roma e con il resto del Paese.

9/5152/**53** Rosato, Maran, Menia, Saro, Romoli, Lenna, Fontanini.

La Camera,

premessi che, negli anni 1996-2001 si è accumulato un deficit di oltre 4.000 miliardi a fronte di ingiustificate assunzioni, consulenze ed incarichi professionali,

impegna il Governo

ad avviare un'indagine amministrativa per verificare colpe ed omissioni, onde poter iniziare un'azione risarcitoria nei confronti dei responsabili.

9/5152/**54**. Perrotta.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3010 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 157, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ETICHETTATURA DI ALCUNI PRODOTTI AGROALIMENTARI, NONCHÈ IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA (APPROVATO DAL SENATO) (5151)

(A.C. 5151 — Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Gli imprenditori agricoli, assistiti da privilegio, che hanno conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in caso di definizione della stessa procedura tramite concordato devono essere soddisfatti integralmente.

2. 11. Marcora, Rava, Fusillo, Ruggieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Concessioni di aree demaniali marittime per l'esercizio della pesca). 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime, nonché di zone di mare territoriale, e relative pertinenze richieste da imprenditori ittici ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca ed acquacoltura, ripopolamento, protezione della fascia costiera, realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e com-

mercializzazione del prodotto, si applica, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, il canone meramente ricognitorio.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per tutte le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

3. 02. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Distretti di pesca). 1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione dei distretti di pesca, in coerenza con l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

2. I distretti di cui al comma 1 hanno le seguenti finalità:

a) predisporre pareti in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale;

b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale, coinvolgendo le organizzazioni regionali;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti tra le attività ed i mestieri di pesca;

d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni nazionali di categoria, sono definite le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, in modo da garantire la partecipazione dei rappresentanti della pesca professionale e sportiva e della ricerca scientifica.

3. 03. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura). — 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico ».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 2, lettera a), dopo le parole : « imprenditori ittici, di cui all'articolo 6 » sono aggiunte le seguenti: « e soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura ».

3. 05. Zanella, Pecoraro Scanio.

(A.C. 5151 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5151 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti del Governo, per cui:

le disposizioni di cui all'articolo 1 non determinano l'attribuzione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di polizia giudiziaria ad ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle che già si avvalgono di tali qualifiche in base alla normativa vigente;

la clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 282 del 1986, come modificato dal comma 8-bis dell'articolo 1, non risulta pienamente coordinata con la clausola di copertura finanziaria del comma 5 del medesimo articolo 11;

dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i relativi interventi possono essere effettuati nei limiti delle risorse già stanziare;

non può escludersi l'eventualità che dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-quater derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 non appaiono suscettibili di disincentivare il pagamento, da parte dei produttori che ne sono obbligati, dei versamenti mensili, in quanto restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 282 del 1986, come sostituito dal comma 8-bis dell'arti-

colo 1, sia inteso nel senso che l'Ispettorato centrale repressione frodi, per l'effettuazione delle analisi di revisione, si avvale dei propri laboratori di analisi nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente;

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, il comma 1-quater sia soppresso;

all'articolo 3, comma 3, siano soppresse le parole: « dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.5 e 2.7 Vascon, 2.11 Marcora, 2.14 Marcora, 2.40 Vendola e sugli articoli aggiuntivi, 3.01 e 3.02 Franci e 3.05 Zanella, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5151 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Denominazioni di vendita nazionali).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le denominazioni di vendita « latte fresco pastorizzato » e « latte fresco pastorizzato di alta qualità », da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica è quella di « latte » con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.

3. La denominazione di vendita « passata di pomodoro », da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori ca-

ratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli.

4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.

5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.

8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario).

1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « adotta, con proprio decreto, » sono inserite le seguenti: « d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) dopo le parole: « provvedimenti amministrativi », sono inserite le seguenti: « relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza ».

2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i

versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.

ARTICOLO 3.

(Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1).

1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro

delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. A decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, al netto delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma, è così rideterminata: quanto a euro 100.000 per l'attuazione dell'articolo 2 del citato decreto e quanto a euro 2.326.000 per l'attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5151 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « e successive modificazioni, » sono soppresse, dopo le parole: « delle disposizioni » sono inserite le seguenti: « del regolamento » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La data di scadenza del "latte fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta

qualità” è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L’uso del termine “fresco” nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. È comunque vietata l’utilizzazione della denominazione “fresco” sull’etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169 »;

al comma 2, la parola: « anche » è soppressa;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. L’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Ai fini della classificazione merceologica si intende per ‘vitello’ un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell’ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi” »;

al comma 4, le parole: « e successive modificazioni, » sono soppresse e la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;

al comma 8, la parola: « centottanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

“2. Per l’effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l’Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi” ».

Dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari). — 1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l’etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l’indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a

9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.

ART. 1-ter. — (*Etichettatura degli oli d'oliva*). — 1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), rispettivamente dopo le parole: « applicative » e: « concorrenza » è inserito il segno di interpunzione: « , »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “dell'obiettivo 1,”, sono inserite le seguenti: “nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ ‘Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale’,”.

1-ter. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “azioni di sistema 2000-2006”, sono inserite le seguenti: “nonché del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ ‘Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale’” e le parole: “del medesimo Programma” sono sostituite dalle seguenti: “dei medesimi Programmi”.

1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi

dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005 »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: “con efficacia limitata al periodo in corso”, sono inserite le seguenti: “esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee” »;

al comma 3, le parole: « l'AGEA procede ad annullare il prelievo » sono sostituite dalle seguenti: « l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” ».

All'articolo 3:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

“1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3” ».

(A.C. 5151 – Sezione 6)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Denominazioni di vendita nazionali).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: latte prodotto aggiungere le seguenti: , in allevamenti situati nel raggio di cento chilometri rispetto all'ubicazione dello stabilimento di trattamento e confezionamento,

1. 1. Vascon.

Al comma 1, dopo le parole: latte prodotto aggiungere le seguenti: , in allevamenti situati nella regione dove è ubicato lo stabilimento di trattamento e confezionamento,

1. 2. Vascon.

Al comma 1-bis, premettere i seguenti periodi: La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1 può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura, nonché l'indicazione della regione di produzione del latte medesimo. In caso di produzioni derivate da regioni contigue, ovvero da latte autorizzato alla produzione di formaggi DOP, può essere utilizzata una indicazione che consenta al consumatore una chiara identificazione dell'area di produzione del latte ovvero la stessa denominazione dei DOP a cui il latte potrebbe essere destinato.

1. 13. Vascon.

Al comma 1-bis, premettere i seguenti periodi: La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1 può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data entro cui è avvenuta la mungitura nonché l'indicazione della regione di produzione del latte medesimo. In caso di produzioni di latte provenienti da regioni contigue, può essere utilizzata una denominazione che consenta al consumatore una chiara indicazione dell'area di produzione del latte.

1. 12. Vascon.

Al comma 1-bis, premettere il seguente periodo: La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1 può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso